

Codice A1604A

D.D. 26 luglio 2018, n. 284

**Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tredici sorgenti potabili – S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13 – ubicate nel Comune di Portula (BI) e gestite dal Consorzio Acqua Potabile di Portula.**

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Portula*, d'intesa con il Comune di Portula (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni, che forniscono l'approvvigionamento idrico all'acquedotto che serve gli abitanti di diverse frazioni dello stesso territorio comunale – con nota in data 27 aprile 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti potabili:

- sorgente *S1* – mappale n. 44 del foglio di mappa n. 2, quota di circa 945 metri s.l.m.;
- sorgente *S2* – mappale n. 50 del foglio di mappa n. 2, quota di circa 925 metri s.l.m.;
- sorgente *S3* – mappale n. 47 del foglio di mappa n. 2, quota di circa 899,6 metri s.l.m.;
- sorgente *S4* – mappale n. 348 del foglio di mappa n. 5, quota di circa 858 metri s.l.m.;
- sorgente *S5* – mappale n. 343 del foglio di mappa n. 5, quota di circa 850 metri s.l.m.;
- sorgente *S6* – mappale n. 203 del foglio di mappa n. 5, quota di circa 824 metri s.l.m.;
- sorgente *S7* – mappale n. 207 del foglio di mappa n. 5, quota di circa 790 metri s.l.m.;
- sorgente *S8* – mappale n. 280 del foglio di mappa n. 12, quota di circa 625 metri s.l.m.;
- sorgente *S9* – mappale n. 281 del foglio di mappa n. 12, quota di circa 615 metri s.l.m.;
- sorgente *S10* – mappale n. 280 del foglio di mappa n. 12, quota di circa 612 metri s.l.m.;
- sorgente *S11* – mappale n. 209 del foglio di mappa n. 12, quota di circa 610 metri s.l.m.;
- sorgente *S12* – mappale n. 180 del foglio di mappa n. 12, quota di circa 585 metri s.l.m.;
- sorgente *S13* – mappale n. 181 del foglio di mappa n. 12, quota di circa 582 metri s.l.m..

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Il fabbisogno idrico del *Consorzio Acqua Potabile di Portula* è garantito dalle tredici sorgenti in esame – oggetto di concessione rilasciata con determinazione della Provincia di Biella n. 2623 del 26 agosto 2008 – oltre al troppo pieno di una ulteriore sorgente situata in località *Scoldo*, tutte localizzate in diverse località del territorio comunale di Portula (BI), comprese tra il versante del Monte Civetta a Nord e la frazione di Chiesa a Sud.

Le sorgenti poste alle quote più rilevate vengono raccolte in corrispondenza dell'opera di captazione *S7*, nel gruppo di captazioni situato presso Castagnea e da qui, dopo aver intercettato anche la tubazione proveniente dalla sorgente *S3*, vengono dirette alla sorgente *S8*, presso il gruppo di sorgenti ubicate nel vallone del Rio Rondarole, nei pressi di frazione Chiesa. A tali acque si aggiungono i prelievi derivati dalle sorgenti *S9*, *S10* e *S11* che vengono raccolti nella vasca V13 insieme ai prelievi che provengono, separatamente, dalle sorgenti *S12* e *S13*. Dalla vasca V13 le acque vengono convogliate per caduta alla vasca V14 e da qui, attraverso apposito impianto di sollevamento, vengono pompate al serbatoio generale di Rossiglione. A tale serbatoio, con altro impianto di pompaggio, vengono dirette anche le acque derivate dal troppo pieno della sorgente di Scoldo, non oggetto del presente studio. Presso il serbatoio generale viene messo in atto il trattamento di debatterizzazione delle acque, prima della loro immissione nell'acquedotto.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate non sono attualmente provviste di misuratori di portata singoli, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è

proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A).

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgente S1:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, misura 62 x 51 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla captazione;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 360 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta con un'ampiezza massima di 166 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgente S2:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, misura 62 x 51 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla captazione;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 338 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta con un'ampiezza massima di 123 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgente S3:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, misura 61 x 51 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 227 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta con un'ampiezza massima di 150 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgenti S4, S5, S6 e S7:

- zona di tutela assoluta sorgenti S4-S5-S6, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 88 x 62 metri;
- zona di tutela assoluta sorgente S7, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, misura 62 x 51 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante delle sorgenti S4, S5 e S6 e dal limite inferiore della zona di tutela assoluta della sorgente S7;

- zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta delle sorgenti *S4-S5-S6* e a 367 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta della sorgente *S7* con un'ampiezza massima di 164 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle quattro captazioni.

Sorgenti *S8, S9, S10, S11, S12 e S13*:

- zona di tutela assoluta sorgenti *S8-S9-S10-S11*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle quattro sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 90 x 85 metri;
- zona di tutela assoluta sorgenti *S12-S13*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 62 x 66 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 286 metri e con un'ampiezza massima di 219 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle seguenti planimetrie:

- “Fig. 6A: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”;
- “Fig. 6B: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”;
- “Fig. 6C: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”;
- “Fig. 6D: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area su cui insistono le sorgenti *S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7* è caratterizzata da bosco, che si sviluppa lungo un versante ad elevata acclività. Tali scaturigini, ubicate in un settore disabitato del territorio comunale, non presentano centri di pericolo; la carta dell'uso del suolo non evidenzia in tali zone aree adibite a pascolo.

L'area su cui insistono le sorgenti *S8, S9, S10, S11, S12 e S13* è, invece, caratterizzata da boscaglia di invasione (sambuco, robinia, nocciolo) ed è prossima al Rio Rondarale, che scorre al fondo dell'impiuvio; un sentiero poco battuto collega le sorgenti alla frazione Chiesa. All'interno dell'area di salvaguardia delle suddette scaturigini sono stati individuati edifici ad uso abitativo con relative pertinenze, un tratto di strada comunale *Portula-Flecchia* ed il Santuario di Rossiglione.

Nessuna delle captazioni è attualmente provvista di recinzione protettiva e sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche poiché, come detto, si tratta di aree completamente boscate, con morfologia sfavorevole, caratterizzata da versanti acclivi, tratti di scarpata in roccia e che frequentemente le sorgenti sono poste in prossimità dell'alveo di un rio, rendendo impossibile la realizzazione ed il mantenimento di barriere fisse o di opere per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Portula (BI) che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31 maggio 2018.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 15 gennaio 2018, ha

considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente – *Consorzio Acqua Potabile di Portula*.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha evidenziato che le captazioni in esame presentano condizioni diverse rispetto ai centri di pericolo: nelle aree delle sorgenti da S1 a S7, infatti, non sono stati rilevati centri di pericolo significativi all'interno delle aree di salvaguardia individuate e pertanto non vi sono elementi ostativi all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle stesse mentre, per quanto attiene le sorgenti da S8 a S13, è necessario che il Proponente fornisca dei chiarimenti circa le modalità di scarico dei reflui domestici delle abitazioni collocate all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita.

Il Proponente, con nota in data 15 marzo 2018, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato in merito alle modalità di scarico degli edifici ad uso abitativo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia delle sorgenti S8, S9, S10 e S11, precisando che i suddetti edifici sono allacciati alla fognatura di frazione Gruppaiolo, gestita da Cordar Valsesia S.p.A..

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminati i chiarimenti forniti dal Proponente, con nota in data 21 marzo 2018, ha reputato sufficientemente rassicurante la condizione degli scarichi rappresentata ritenendo, pertanto, che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia delle stesse sorgenti.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 23 marzo 2018, ha evidenziato di aver verificato l'assenza di specifici trend positivi per inquinanti microbiologici e chimici nel corso dei monitoraggi condotti in corrispondenza delle reti acquedottistiche a servizio delle frazioni Castagnea (punto di prelievo fontana vicino piazza – utenza 1149U0297) e Masseranga (punto di prelievo fontana sotto l'arco – utenza 1149U0231); tenuto altresì conto della sporadica positività per i parametri microbiologici in occasione di campionamenti presso la fontanella della frazione Masseranga, ritiene tuttavia condivisibili e congrue le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha altresì sottolineato la necessità di stabilire misure atte a contenere i rischi legati alla presenza di scarichi delle civili abitazioni, di proteggere quanto più possibile con una barriera fisica le opere di presa nonché l'utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza delle stesse sorgenti.

Le particelle catastali ricomprese all'interno delle aree di salvaguardia proposte ricadono in ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20, in data 17 maggio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei tratti di collettore fognario in gestione Cordar Valsesia S.p.A. che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia delle sorgenti S8, S9, S10 e S11 così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia.

Vista la nota dell'Agazia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 15 gennaio 2018;

vista la relazione esplicativa del Proponente – *Consorzio Acqua Potabile di Portula* – in data 15 marzo 2018, contenente i chiarimenti richiesti dall'ARPA con la nota del 15 gennaio 2018;

vista l'ulteriore nota dell'Agazia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 21 marzo 2018;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 23 marzo 2018 – prot. n. 00 16592;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Portula (BI) n. 26 del 31 maggio 2018 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Portula*, in data 27 aprile 2018, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**DETERMINA**

- a) Le aree di salvaguardia delle tredici sorgenti potabili – *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13* – ubicate nel Comune di Portula (BI) e gestite dal *Consorzio Acqua Potabile di Portula*, sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:
- “*Fig. 6A: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”;
  - “*Fig. 6B: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”;
  - “*Fig. 6C: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”;
  - “*Fig. 6D: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”;
- allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il gestore delle tredici sorgenti potabili – *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13* – ubicate nel Comune di Portula (BI) – *Consorzio Acqua Potabile di Portula* – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei tratti di collettore fognario in gestione Cordar Valsesia S.p.A. che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia delle sorgenti *S8, S9, S10 e S11* così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Portula, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristretta;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

Il Funzionario Estensore  
Massimiliano Petricig